

ACCORDO di SPONSORIZZAZIONE TECNICA

per il Progetto Offerta di Sponsorizzazione "La Tua Pista Ciclabile 2024/2025"

Il giorno	14 (quattordici)	del mese di	giugno	dell'anno	2024 (duemilaventiquattro)
	(in lettere)	7 V 12	(in lettere)		(in lettere)

TRA

Comune di Genova - con sede in Via Garibaldi n° 9 - 16124 - Genova - Partita IVA n° 00856930102 - rappresentato da Valentino Zanin - il quale agisce, ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di dirigente della direzione Smart Mobility del Comune - di seguito denominato anche "Comune";

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (REALI LINEE AEREE OLANDESI) - con sede legale a MILANO in VIA BATTISTOTTI SASSI n.11 prov. MI, C.F. 01156870584 / P.IVA 10814480157 - rappresentato dalla Sig.ra ELEONORE TRAMUS - il quale agisce in qualità di legale rappresentante - di seguito denominata anche "Società"

di seguito chiamati, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- a) La Società pone al centro della propria attività i temi della sostenibilità ambientale e la promozione di stili di vita corretti coniugati sulle sfide della mobilità urbana e ha offerto la propria disponibilità a contribuire, attraverso una sponsorizzazione tecnica, alla realizzazione di percorsi ciclabili cittadini e di azioni legate alla incentivazione della mobilità urbana sostenibile a favore della cittadinanza del nostro Comune.
- b) il Comune ha pubblicato sul sito internet istituzionale il Progetto Offerta di Sponsorizzazione "La tua Pista Ciclabile 2024/2025" di cui *Allegato "A"*, riportando i termini generali dell'offerta ricevuta dalla Società e che, integrando i contenuti con gli elementi e gli obiettivi della propria programmazione comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento ha., de facto, ampliato l'accesso all'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati, alle medesime condizioni, accordando visibilità aziendale proporzionale all'investimento, ai sensi dall'Art.134 del D.lgs.36/2023.
- c) il Comune ha definito le proprie strategie per la promozione e lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile, dando priorità ad interventi di manutenzione e riqualificazione della rete delle piste ciclabili già realizzate e ad interventi di ampliamento della rete, potenziamento e monitoraggio tecnologico della diffusione della mobilità ciclabile a Genova.
- d) L'offerta di Sponsorizzazione ha come oggetto interventi di riqualificazione e manutenzione delle piste ciclabili e l'incentivazione della mobilità sostenibile ed in particolare attraverso la riqualificazione del percorso ciclabile ANELLO DI NEGRO.



- e) La fornitura del servizio oggetto di sponsorizzazione tecnica ha un valore quantificabile in un importo pari a euro 25.600,00 (venticinquemilaseicento/00) più IVA, con in cambio la visibilità proporzionale all'investimento (dettaglio proposto di seguito), secondo quanto verrà concordato tra le parti. Il contratto potrà essere eventualmente esteso e/o rinnovato previo accordo specifico tra le parti.
- f) il Progetto e il contributo della Società, de quo sarà promosso, nel suo insieme, con azioni specifiche quali:
 - Invito e possibilità di intervento in conferenza stampa;
 - Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione della Società;
 - Citazione della **Società** nei comunicati stampa;
 - La Società avrà la facoltà di apporre, lungo il percorso oggetto dell'opera di manutenzione, una o più targhe con il proprio logo e facenti riferimento alla attivita' in oggetto, in accordo, nella forma e secondo le modalità che verranno concordate con il Comune di Genova.
 - Visibilità del logo su materiale cartaceo, sui social e sui siti del Comune di Genova;
 - Azioni di co-marketing di promozione combinata del progetto, della Città e della Società;
 - Possibilità di posizionamento di totem aziendali/bandiere/banner in eventi e/o location dedicati, attraverso materiale fornito della Società;
 - Invito alle inaugurazioni e alle presentazioni pubbliche;
 - Possibilità di concordare visibilità "Out Of Home aggiuntiva;
 - Possibilità di co-progettare visibilità sui canali social;
- g) Alla Società, nello specifico, saranno riconosciuti anche ulteriori benefit quali:
 - Possibilità di distribuzione materiale promozionale e gadget della Società nell'ambito di eventi promozionali da concordare;
 - Possibilità per la Società di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - «PREMESSE»

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - «OGGETTO»

Il presente Accordo avrà per oggetto la sponsorizzazione del Progetto "Offerta di Sponsorizzazione La tua Pista Ciclabile 2024/2025", di cui all'Allegato "A".

Articolo 3 - «IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLE PARTI»

La Società si impegna nei confronti del Comune a:

- a) sponsorizzare il Progetto di cui all'articolo 2 «Oggetto»;
- **b)** promuoversi come "*Sponsor*" del Progetto di cui all'articolo 2 «*Oggetto*» nelle proprie comunicazioni aziendali che, qualora rivolte all'esterno, dovranno essere concordate con il **Comune**.
- Il Comune, nella veste di promotore del Progetto di cui all'articolo 2 «Oggetto», si impegna nei confronti della Società a:
- a) trasmettere alla Società copia digitale/cartacea di tutto il materiale del Progetto di cui all'articolo 2 «Oggetto» sul quale appaia il logo societario, nonché eventuale altro documento dal quale risulti il messaggio pubblicitario a favore della Società;
- **b)** pubblicizzare il nome e/o la denominazione/ragione sociale e/o il marchio societario, attraverso tutte le forme ed i canali di comunicazione, promozione, pubbliche relazioni e pubblicità;
- c) indicare nella documentazione pubblicitaria il nome della Società con la qualifica di "Sponsor";
- d) assegnare i benefit di visibilità aziendale alla Società indicati nell'Allegato "A" e come segue:
 - Invito e possibilità di intervento in conferenza stampa;



- Inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione della Società;
- Citazione della Società nei comunicati stampa;
- Visibilità del logo su materiale cartaceo, sui social e sui siti del Comune di Genova;
- Azioni di co-marketing di promozione combinata del progetto, della Città e della Società;
- Possibilità di posizionamento di totem aziendali/bandiere/banner in eventi e/o location dedicati, attraverso materiale fornito della **Società**;
- Invito alle inaugurazioni e alle presentazioni pubbliche;
- Possibilità di concordare visibilità "Out Of Home" aggiuntiva;
- Possibilità di co-progettare visibilità sui canali social;
- Possibilità di distribuzione materiale promozionale e gadget della **Società** nell'ambito di eventi promozionali da concordare;
- Possibilità per la Società di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il Comune di Genova.

Articolo 4 - «Partner/Sponsor/Sponsor tecnici/Supporter del Comune»

La **Società** dichiara di essere a conoscenza e di accettare che altri soggetti possano essere menzionati come "Partner", "Sponsor", "Sponsor tecnici" e "Supporter" del **Comune**.

Articolo 5 - «REQUISITI RICHIESTI ALLA SOCIETÀ»

La Società non deve trovarsi in alcuna delle situazioni/fattispecie previste dagli articoli 94÷98 del Decreto Legislativo n° 36/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune si riserva di effettuare accertamenti, presso gli Uffici competenti, in relazione all'effettiva assenza dei motivi di esclusione.

Articolo 6 - «RECESSO»

La Società si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo nel caso ravvisasse che le iniziative oggetto del presente Accordo non siano svolte nel rispetto dei principi etici costituzionali.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo:

- a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, nonché nel caso in cui la Società rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno;
- b) ai sensi del Decreto Legislativo n° 231/2001, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e successive modificazioni ed integrazioni, qualora, dopo la sua sottoscrizione, venisse a conoscenza che la Società non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 «Requisiti richiesti alla Società»;
- c) qualora la Società abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori condivisi o contenenti espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio o minaccia.

Il presente Accordo potrà, inoltre, essere risolto ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del codice civile in caso di gravi inadempimenti delle Parti, rispetto alle reciproche obbligazioni assunte, previa contestazione scritta degli inadempimenti.

Articolo 7 - «DURATA»

Il presente Accordo esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione del Progetto di cui all'articolo 2 «*Oggetto*» e comunque entro, e non oltre, 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.

Articolo 8 - «Corrispettivo e termini di pagamento»

La **Società** corrisponderà al **Comune** l'importo di **euro 25.600,00** (euro venticinquemilaseicento/00) + IVA **22,00**%, per un totale di **euro 31.232,00** = (euro trentunomiladuecentotrentadue /00=), in un'unica soluzione entro **trenta giorni** dal ricevimento della fattura.



I pagamenti effettuati dalla **Società** saranno versati tramite la Piattaforma "*PagoPA*", previa emissione di un avviso di pagamento da parte del **Comune**.

Articolo 9 - «RISERVATEZZA»

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione al presente Accordo e si obbligano ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni ai sensi della normativa vigente in materia di protezione e trattamenti dei dati personali.

Articolo 10 - «CESSIONE DELL'ACCORDO»

Il presente Accordo ed i suoi effetti, anche economici, non possono essere ceduti, neanche parzialmente, pena la nullità dei relativi atti e la risoluzione di diritto dell'Accordo medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 11 - «MODIFICHE»

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà, a pena di nullità, avvenire in forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le **Parti**.

Articolo 12 - ONERI FISCALI

Ai sensi del DPR n° 131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» e successive modificazioni ed integrazioni il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 13 - «CONTROVERSIE»

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 14 - «DISPOSIZIONI FINALI»

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile.

~ ~ ~ ~ ~

Letto, confermato e sottoscritto.

per KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (REALI LINEE AEREE OLANDESI)

per il Comune

ELEONORE TRAMUS

Valentino Zanin
ZANIN VALENTINO

eonore Tramus (Jun 14, 2024 10:38 GM

RSA/2048 bits